

Disciplina sul riconoscimento dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per i veicoli delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione del Veneto.

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Le esenzioni dei veicoli delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione civile sono disciplinate dalla Legge regionale 1 giugno 2022, n. 13, articolo 26, comma 3.
2. L'esonero dal pagamento della tassa automobilistica regionale promuove la sostenibilità economica e gestionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione civile.
3. Il presente documento disciplina la concessione dell'esenzione del pagamento della tassa automobilistica regionale per i veicoli delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile iscritte all'Elenco territoriale del volontariato di protezione civile del Veneto.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. L'esenzione si applica ai veicoli, altrimenti soggetti al pagamento della tassa automobilistica regionale, appartenenti ad una delle seguenti due fattispecie:
 - a. di proprietà delle Organizzazioni di volontariato organizzate iscritte all'Elenco territoriale del volontariato di protezione civile del Veneto e destinati esclusivamente ad attività di protezione civile;
 - b. di proprietà degli enti locali, assegnati in via esclusiva, con specifico provvedimento, al volontariato organizzato iscritto all'Elenco e destinati esclusivamente ad attività di protezione civile.
2. In ogni caso l'applicazione dell'esonero attiene esclusivamente ai veicoli impiegati per svolgere attività volontaristica senza alcun corrispettivo od emolumento, fatta eccezione per i soli strumenti e rimborsi previsti dagli artt. 39 e 40 del Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018, conosciuto anche come Codice della protezione civile.
3. Ai fini della presente disciplina sono da intendersi quali attività di Protezione Civile quelle individuate dall'art. 2 del Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018, con la sola aggiunta di quelle contemplate dal punto 2.3 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012 e delle susseguenti Circolari in merito, ovvero i cd. "eventi a rilevante impatto locale" e la ricerca di persone disperse.

Art. 3 - Procedura per la richiesta di esenzione

1. Per poter essere ammessi all'esenzione oggetto della presente disciplina, deve essere inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata apposita istanza compilando il modello "Richiesta esenzione pagamento tassa automobilistica OdV di Protezione Civile", ai sensi dell'articolo 26, comma 3 della legge regionale 1 giugno 2022, n. 13, scaricabile dal sito istituzionale della Protezione civile della Regione del Veneto.
2. La richiesta di esenzione deve essere redatta su carta intestata dell'Associazione o dell'Ente Locale e deve essere trasmessa alla Struttura regionale competente in materia di protezione civile nell'anno fiscale in cui il veicolo risulta formalmente intestato alle organizzazioni ovvero è assegnato, con specifico provvedimento o in comodato d'uso esclusivo, alle stesse. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande.
3. La "Richiesta esenzione pagamento tassa automobilistica OdV di Protezione Civile" è resa dal legale rappresentante dell'organizzazione o dell'Ente, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., attestante l'iscrizione all'Elenco territoriale del volontariato di protezione civile del Veneto, l'utilizzo del veicolo per le esclusive attività di protezione civile e il relativo periodo di esentabilità che dovrà coincidere con l'effettivo impiego del veicolo per gli esclusivi servizi di protezione civile oltre all'avvenuto inserimento del bene nel database regionale delle risorse di protezione civile.



f640d141



In allegato alla domanda deve essere prodotta la seguente ulteriore documentazione:

- Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale dell'Associazione;
 - Copia carta di circolazione ovvero copia del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del veicolo;
 - Copia del contratto di comodato d'uso del veicolo, se del caso. Nel contratto di comodato devono comunque essere esplicitati l'assegnazione esclusiva del veicolo all'Organizzazione di Volontariato, l'utilizzo del bene per attività di protezione civile e il periodo di assegnazione del veicolo. La presenza di ulteriori casistiche di utilizzo nel comodato, se incompatibili, comporterà l'automatico rigetto dell'istanza di esenzione.
4. La Struttura regionale di Protezione civile provvede all'istruttoria delle domande di richiesta esenzione, alla richiesta di documentazione integrativa e alla comunicazione di accoglimento o di rigetto dell'istanza.

Art. 4 - Durata e rinnovo dell'esenzione

1. L'esenzione decorre dall'anno di presentazione della domanda e si rinnova automaticamente, salvo comunicazione di variazione dei presupposti che ne giustificano l'applicazione.
2. I beneficiari dell'esenzione sono tenuti a comunicare alla Struttura regionale competente in materia di protezione civile ogni variazione intervenuta nei requisiti per il diritto all'esenzione entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la variazione si è verificata.
3. Non risulta ammissibile la retroattività della esentabilità rispetto all'annualità di presentazione dell'istanza.

Art. 5 - Controlli e sanzioni

1. La competente Struttura regionale di protezione civile si riserva il diritto di effettuare controlli a campione periodici per verificare la sussistenza dei requisiti per l'esenzione.
2. In caso di dichiarazioni false o utilizzo improprio del veicolo, l'esenzione verrà revocata e verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente, così come nel caso di cancellazione dell'Organizzazione dall'Elenco.
3. Nel caso di accertate violazioni alla presente disciplina, anche di lieve entità, oltre alle sanzioni previste dalla normativa vigente, potranno essere adottati provvedimenti che escludano l'Organizzazione di Volontariato da qualsiasi bando di richiesta di contributi o concessioni per i successivi 3 anni dalla data dell'accertamento della violazione.
4. L'omissione della comunicazione di esenzione ovvero la mancanza dei requisiti per l'ottenimento dell'esonero, di cui all'art. 26, comma 3 della L.R. n. 13/2022 comporta il pagamento del tributo e, se dovuta, della sanzione amministrativa prevista sull'importo non versato.

Art. 6 - Disposizioni transitorie

1. Entro un anno solare dall'entrata in vigore della presente disciplina gli Uffici della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale provvederanno a trasmettere a tutte le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile aventi mezzi esentati dal Tributo in argomento modulistica dedicata comprensiva di autodichiarazione di essere effettivamente in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e nelle modalità previste dall'art. 3, indicando un termine di 30 giorni dal ricevimento per la restituzione della documentazione richiesta.
2. Trascorso detto termine l'esenzione dei veicoli non soggetti a istanza verrà revocata, interpretando di fatto implicitamente che l'organizzazione di volontariato non sia in quel momento in possesso dei requisiti richiesti.
3. Qualora al momento della citata scadenza un veicolo non sia esonerabile dal pagamento della tassa automobilistica regionale, ne potrà essere richiesta l'esenzione non appena entri in possesso dei requisiti di cui all'art. 2.



f640d141



Art. 7- Norme finali

1. La presente disciplina entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale e verrà pubblicato anche sul sito web della Regione Veneto.
2. Eventuali modifiche e integrazioni al presente documento saranno adottate con le medesime modalità.



f640d141

